

## Città di Pineto

"Comune Operatore di Pace"

(Provincia di Teramo)

AREA "URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO ATTIVITA' PRODUTTIVE"

Servizio Demanio Marittimo

**ORIGINALE** 

Registro Generale n. 58

## AREA URBANISTICA N. 6 DEL 12-05-2017

Oggetto: DISCIPLINA D'USO DEL DEMANIO MARITTIMO E DELLE ATTIVITA' BALNEARI ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di maggio,

il Responsabile dell'Area Geom. Gaboli Paolo

#### PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 marzo 2006 il Comune di Pineto approvò il Piano Demaniale Comunale in esecuzione di quanto stabilito dalla Regione Abruzzo nella L.R. 17 dicembre 1997 n. 141 e secondo le linee di indirizzo contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 141/1 del 29 luglio 2004;
- il Comune di Pineto a distanza di circa dieci anni dall'approvazione del Piano Demaniale Comunale, e con l'adozione da parte del Consiglio Regionale della deliberazione n. 20/4 del 24 febbraio 2015 con la quale ha approvato il nuovo Piano Demaniale Marittimo Regionale, ha ritenuto di dover procedere alla revisione del piano vigente adeguandolo alle nuove previsioni normative e alle intervenute esigenze di una migliore gestione del patrimonio demaniale turistico ricreativo e di questo con l'istituita Area Marina Protetta Torre del Cerrano;
- la revisione del vigente Piano Demaniale Comunale ha superato le fasi dell'adozione da parte del Consiglio Comunale, con atto n. 2 del 9 marzo 2016, e della pubblicità finalizzata alla ricezione di osservazioni e proposte che devono ora essere accuratamente esaminate e controdedotte;
- nelle more del perfezionamento delle fasi successive necessarie all'approvazione definitiva della citata variante, si rende necessario già dalla corrente stagione balneare,



fissata Regione Abruzzo tra il 4 marzo e il 22 ottobre nell'ordinanza balneare 2017, dover emanare prescrizioni per la corretta fruizione delle spiagge e delle pinete litoranee che caratterizzano il patrimonio naturalistico costiero della Città di Pineto oggetto di tutela specifica nella parte compresa tra la foce del Torrente Calvano e il confine col Comune di Silvi da parte dell'istituita Area Marina Protetta Torre del Cerrano, prevenendo o sanzionando comportamenti errati o non conformi con i principi di conservazione degli habitat naturali;

#### VISTI

- il Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 recante "Codice della Navigazione";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 recante "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice per la Navigazione Marittima";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 recante "Regolamento di polizia veterinaria";
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la L.R. 17 dicembre 1997 n. 141 recante "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Piano Demaniale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29 marzo 2006, redatto in conformità del Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 141/1 del 29 luglio 2004;
- il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 recante "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 ottobre 2005 recante "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Pineto n. 12 del 12 maggio 2006 relativa alla disciplina della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;
- la L.R. 19 dicembre 2007 n. 45 recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 luglio 2008 n. 146 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 21 ottobre 2009 recante "Istituzione dell'Area Marina Protetta denominata Torre del Cerrano";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 28 luglio 2009 recante "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano";
- la L.R. 18 dicembre 2013 n. 47 recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali di affezione";
- la L.R. 17 aprile 2014 n. 19 recante "Norme per l'acceso alle spiagge degli animali da affezione";



- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 20/4 del 24 febbraio 2015 recante "L.R. 17 dicembre 1997 n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative). Articolo 2. Adozione del Piano Demaniale Marittimo (PDM)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 9 marzo 2016 avente ad oggetto "L.R. 17 dicembre 1997 n. 141 e deliberazione del Consiglio Regionale n. 141/1 del 29 luglio 2004. Variante al Piano Demaniale Comunale (P.D.C.). Adozione ex artt. 19 e 20 della L.R. 12 aprile 1983 n. 18";
- l'Ordinanza Balneare 2017 approvata con determinazione n. DPH002/056 del 2 marzo 2017 del Dipartimento Regionale Turismo, Cultura e Paesaggio;
- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova per la stagione estiva 2017;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 12 gennaio 2017 n. 11 recante "Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano".

### ORDINA

# Articolo 1 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE, DELLE PINETE E DEL MARE

- 1. Nelle spiagge e nelle pinete litoranee è vietato tutto l'anno:
  - a) accendere fuochi, braceri o fare uso di fornelli a fiamma libera per qualsiasi scopo oltre all'accensione di sigarette nelle pinete e nei sentieri di transito;
  - b) detenere, a qualsiasi titolo, legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia e nelle pinete litoranee;
  - c) sradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici;
  - d) calpestare le aree di duna comunque delimitate da paletti in legno e funi di marineria o da recinzioni o delimitazioni di altro tipo o non delimitate;
  - e) manomettere recinzioni o altre delimitazioni, anche costituite da paletti in legno e funi di marineria, nonché la segnaletica poste anche a salvaguardia della duna litoranea o di altre specie presenti;
  - f) affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature (comprese quelle relative alla installazione di amache o attrezzature simili), scuotere piante, affiggere cartelli pubblicitari o di qualsiasi altro tipo;
  - g) campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
  - h) realizzare qualsiasi opera e/o strutture anche se di tipo amovibile e provvisoria senza autorizzazione degli enti competenti;
  - i) accedere, transitare, fermare e sostare con automezzi, motociclette, motocicli e veicoli in genere, con eccezione dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni o enti con specifiche competenze in aree demaniali, mezzi del servizio pubblico per la pulizia e la raccolta



- dei rifiuti urbani, per la sistemazione delle spiagge, mezzi per il carico e scarico di attrezzature in occasione di manifestazioni pubbliche;
- j) in deroga al divieto contenuto nella precedente lettera i) del presente articolo, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comune e nelle more della definizione di modalità alternative, possono essere autorizzati all'accesso, al transito, alla fermata e la sosta sulla ciclabile: i veicoli per il rifornimento degli stabilimenti balneari di generi vari necessari per garantirne la funzionalità, i veicoli per il trasporto fino alle concessioni di attrezzature balneari, i veicoli per le attività di cantieri regolarmente autorizzate dal Comune, veicoli utilizzati dalle agenzie di vigilanza privata, di quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree a ciò dedicate e per il tempo strettamente necessario alle relative operazioni di deposito/rimozione con mezzi e carrelli. Gli orari di accesso verranno definiti nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune in accordo con gli organi tecnici dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano per le aree di influenza di quest'ultima;
- k) accedere e transitare con cavalli se non autorizzati;
- occupare spazi con tavoli con panche e sedie, approntare aree picnic al di fuori delle aree attrezzate autorizzate;
- m) provocare rumori molesti e comunque qualsiasi attività che possa alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive, compreso tenere alto il volume di apparecchi a diffusione sonora salvo quanto stabilito e consentito nel piano comunale di classificazione acustica;
- n) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai fruitori delle spiagge, delle pinete e del mare, fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno di spazi appositamente autorizzati ed idoneamente attrezzati;
- o) esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del Comune;
- p) abbandonare rifiuti di qualunque genere in qualunque zona delle spiagge, delle pinete e in mare; i rifiuti eventualmente prodotti dovranno essere, in osservanza delle norme vigenti sul territorio comunale, separati per flussi omogenei (carta, cartone, plastica, vetro, indifferenziato) e conferiti a propria cura nel più vicino punto di raccolta;
- q) abbandonare sulle spiagge, nelle pinete, in mare, nelle caditoie, nei canali e negli scarichi a mare mozziconi dei prodotti da fumo, nonché rifiuti di piccolissime dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ecc.;
- r) da parte dei complessi balneari e nelle aree dagli stessi individuate nei pressi delle strutture ed allestite per il conferimento dei rifiuti, impedire agli utenti delle spiagge il conferimento dei propri rifiuti non opportunamente separati;
- s) da parte dei complessi balneari, il conferimento dei rifiuti da questi prodotti nei giorni, negli orari e con le modalità diversi da quelli imposti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta pubblica;
- t) introdurre specie vegetali non autoctone se non autorizzate;
- u) movimentare terra o sabbia se non autorizzati;
- v) tirare a secco barche o natanti in genere, salvo nelle aree a ciò destinate; sono esclusi i carrelli occorrenti alla loro movimentazione che dovranno essere rimossi al termine dell'operazione di scarico o carico delle barche o natanti;



- w) tirare a secco e ricoverare barche o natanti in genere, nonché i carrelli occorrenti alla loro movimentazione, sulle dune litoranee;
- x) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere;
- y) occupare con qualsiasi impianto o attrezzatura non finalizzata al salvataggio la fascia di 5 metri dalla battigia e dello specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio, che deve essere lasciata in ogni caso sgombra per assicurare il più rapido soccorso ai bagnanti;
- z) sostare nei corridoi di lancio ovvero transitarvi a nuoto;
- aa) effettuate pubblicità sia sulle spiagge, che nelle pinete, che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di manifesti e volantini e lancio degli stessi a mezzo di velivoli;
- bb) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, ecc.), tende o qualsiasi altra struttura, che verranno rimossi ed avviati a smaltimento senza ulteriore preavviso;
- cc) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartellonistica, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute e dell'ambiente;
- dd) occupare lo specchio acqueo antistante il litorale entro i 300 metri dalla costa con qualsiasi attrezzatura o struttura senza preventiva autorizzazione;
- ee) l'impiego di piccole mongolfiere alimentate da fiamma, così dette "lanterne cinesi volanti".

## Articolo 2 AREE ATTREZZATE

- 1. Nel solo tratto di litorale marittimo interessato dalla presenza della pineta litoranea denominata "Pineto Storica" compresa tra il limite nord della concessione demaniale marittima all'insegna "Lido La Conchiglia" (lotto 14) e il limite sud di quella all'insegna "Marco's Beach" (lotto 38), viene istituita una fascia per servizi.
- 2. La fascia per servizi ricade all'interno della pineta storica immediatamente a ridosso del confine delle concessioni esistenti.
- 3. Essa, in deroga ai divieti elencati all'articolo 1 della presente ordinanza, è destinata esclusivamente per installazione e/o mantenimento temporanei di attrezzature mobili per aree attrezzate (3/4 della superficie complessiva) e/o parco giochi e simili (1/4 della superficie complessiva).
- 4. I soli concessionari titolari di stabilimenti balneari con manufatti per destinati alla somministrazione di cibi e/o bevande, siti sul litorale antistante il tratto di pineta definito al comma 1 del presente articolo, potranno avvalersi della possibilità rivolgere istanza al Comune per l'assegnazione di aree da attrezzare nella zona retrostante la concessione demaniale marittima.
- 5. La superficie massima assegnabile è pari a mq. 200 con fronte di m. 20 e profondità di m. 10 e comunque non eccedente il fronte dello stabilimento e la profondità di m. 10.
- 6. Il concessionario, come individuato al comma 4 del presente articolo, formulerà istanza di assegnazione dell'area in carta libera al Comune di Pineto, Servizio Demanio Marittimo entro e non oltre il 15 maggio. Nei successivi 15 giorni, previa istruttoria congiunta con gli organi dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, il servizio comunale preposto provvederà a rilasciare autorizzazione.



- 7. Avvalendosi di tale facoltà, e previo rilascio della citata autorizzazione, il concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
  - a) ad arredare l'area picnic con attrezzature composte da tavoli e panche in legno nel rispetto del contesto ambientale in cui insiste l'area, evitando l'uso indiscriminato di tipologie non uniformi di attrezzature e soprattutto in materiali diversi dal legno;
  - b) a realizzare ed apporre, ai limiti dell'area da allestire, ben visibili almeno due bacheche in legno munite di cartelli informativi sulla gratuità del servizio dell'area attrezzata (mantenendo libere le attrezzature da oggetti di uso personali quali borse, borselli, abiti, asciugamani, ecc.), sulla gestione dei rifiuti dopo aver consumato alimenti e bevande, sul divieto di procurare rumori molesti o che arrechino disturbo alle quiete pubblica e all'ambiente, sul divieto di accensione di fuochi e fiamme libere, sul divieto di fumo e di gettare a terra mozziconi e piccoli rifiuti (gomme da masticare, fazzoletti di carta, ecc.);
  - c) a realizzare un'area dedicata a parco gioco per bambini con installazione di altalene, scivoli, girelli, pareti attrezzate, giochi combinati, ecc.; in tal caso all'istanza di autorizzazione dovranno essere allegati i certificati di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza delle attrezzature da installare e una polizza assicurativa di responsabilità civile estesa alle aree oggetto di posa di dette attrezzature; ogni area parco gioco dovrà essere identificata con l'apposizione di una bacheca in legno munita di cartello informativo sulla gratuità del servizio area giochi, sul limite all'accesso ai giochi sulla base delle fasce di età previste per ciascun gioco, sul corretto uso delle attrezzature, ecc.;
  - d) in ogni momento curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dell'area nel suo complesso (zona picnic e area gioco), mediante manutenzione costante delle attrezzature, raccolta, separazione e conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, azioni di sensibilizzazione dell'utenza verso comportamenti rispettosi dell'ambiente e del corretto utilizzo delle attrezzature di libero uso;
  - e) l'obbligo di cura dell'estetica, del decoro, dell'igiene e della pulizia di cui alla precedente lettera d) è esteso all'intera profondità della pineta storica fino a ridosso del camminamento pavimentato e non della sola area assegnata;
  - a) rimuovere al termine della stagione estiva tutte le attrezzature temporaneamente posizionate all'interno delle pineta, salvo quelle di cui alla lettera c) relative alle aree dedicate a parco gioco qualora il concessionario abbia fatto istanza per il mantenimento annuale; in questo caso il concessionario avrà l'obbligo di estendere la copertura assicurativa sui giochi e curare la manutenzione degli stessi per l'intero anno.

### Articolo 3 ANIMALI DI AFFEZIONE

- 1. Il Comune di Pineto garantisce l'accesso alle spiagge ed alle pinete litoranee di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola, alle condizioni descritte nella presente ordinanza.
- 2. Nel litorale compreso tra la sponda sud del torrente Calvano e il confine col Comune di Silvi, dalla fascia di arenile delimitata ad ovest dal limite delle pinete litoranee (comprendente anche la fascia dunale ove esistente) ed il mare, non sono consentiti la



- sosta sull'arenile e la circolazione libera o al guinzaglio di animali di affezione nel periodo dal 1° marzo al 30 luglio. Oltre tale periodo la sola circolazione è consentita esclusivamente lungo la battigia, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 6 del presente articolo.
- 3. Nel tratto di arenile compreso tra la sponda nord del torrente Calvano e il confine col Comune di Roseto degli Abruzzi è consentita lungo la battigia la circolazione di animali di affezione nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
- 4. E' sempre consentito l'accesso alle spiagge ed alle pinete dei cani guida per le esigenze dei non vedenti, nonché a quelli addetti al salvataggio ed alla sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare.
- 5. Il Comune di Pineto ha istituito un'area attrezzata sul proprio litorale destinata all'accoglimento degli animali (bau beach). Essa è sita a sud della concessione intestata al Campeggio Pineto Beach (lotto 68).
- 6. L'accesso alle spiagge ed alle pinete litoranee, ove ciò sia consentito, da parte del proprietario o detentore è condizionato dall'osservanza delle seguenti regole:
  - a) munirsi di idonea certificazione sanitaria o libretto sanitario delle vaccinazioni;
  - b) gli animali che accedono alle spiagge ed alle pinete devono essere identificabili per mezzo di microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo;
  - c) gli animali devono essere condotti sempre al guinzaglio al fine di mantenerne costantemente il controllo ed è obbligatorio portare con se una museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali;
  - d) gli animali che accedono alle spiagge devono sostare entro il perimetro degli ombrelloni assegnati ai proprietari o detentori o da loro impiantati e comunque nelle immediate vicinanze;
  - e) munirsi di appositi sacchetti per la immediata raccolta delle deiezioni solide; per le deiezioni liquide è fatto obbligo di provvede ad aspargerle e dilavarle con acqua anche marina; le deiezioni solide rimosse andranno collocate nel più vicino contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
  - f) è vietato accedere alle spiagge ed alle pinete con cani femmina durante il periodo estrale;
  - g) è vietata la balneazione dei cani su tutto il litorale comunale ad esclusione della spiaggia (bau beach) opportunamente attrezzata e dedicata ad accogliere gli animali di affezione istituita dal Comune di Pineto a sud della concessione assegnata al Campeggio Pineto Beach;
  - h) è interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, spazi ludici e sportivi, presenti nelle spiagge e nelle pinete.
- 7. Negli stabilimenti balneari, siti nel tratto di litorale a nord del torrente Calvano, che non impediscano l'accesso degli animali e riservano a tale scopo porzioni di spiaggia attrezzata e nelle spiagge libere attrezzate (bau beach), sono installate almeno una bacheca in legno con superficie espositiva bifacciale, nel formato utile 70x100, e affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti come formulate al precedente punto 6. Tali prescrizioni dovranno essere tradotte in almeno tre lingue, inglese, francese e tedesco, oltre l'italiano.



- 8. La prescrizione di cui al precedente punto 7 si applica anche agli stabilimenti siti a sud del Torrente Calvano a decorrere dal 31 luglio.
- 9. Nelle aree di cui ai precedenti punti 7 e 8 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali.
- 10. Su l'intero litorale costiero, dove è ammessa la circolazione degli animali, è fatto obbligo al proprietario o detentore di assicurare agli animali il dovuto abbeveraggio.

# Articolo 4 CANALIZZAZIONE TERMINALI DI SCOLO A MARE

- 1. I titolari di concessioni demaniali marittime su cui insistono o confinano canali di scolo delle acque meteoriche, possono rivolgere al Comune istanza di autorizzazione per l'installazione di tubi per la loro canalizzazione verso il mare a tutela della pubblica incolumità dell'utenza stagionale fruitrice dei servizi balneari.
- 2. Tuttavia al fine di salvaguardare il regolare funzionamento dei canali di scolo delle acque meteoriche riducendo il rischio idraulico che potrebbe determinarsi in caso di occlusione degli stessi, il concessionario intenzionato a chiedere la citata autorizzazione dovrà produrre, entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno:
  - istanza presentata al Comune datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concessionario dalla quale si evincano tutti gli elementi tecnico/amministrativi utili per l'individuazione della concessione;
  - elaborato grafico progettuale datato e firmato da tecnico abilitato, in duplice originale, contenente:
    - stralcio aerefotogrammetrico con indicazione dell'area interessata, planimetria generale in scala 1:500 con indicazione delle distanze dalle concessioni limitrofe, indicazione del canale interessato dall'intervento;
    - documentazione fotografica a colori, in epoca non anteriore a 30 giorni, datate e firmate dal tecnico incaricato;
    - relazione tecnica idraulica riferita al bacino insistente sui canali di interesse, indicante l'analisi effettuata e la tipologia e la sezione delle tabulazioni opportunamente dimensionate redatta e firmata dal tecnico incaricato;
    - o dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si obbliga ad eseguire l'intervento a propria cura e spese, comprese le forniture e la posa delle tubazioni complete dei sistemi di sicurezza che impediscano a persone e animali l'ingresso nelle stesse;
    - dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si obbliga ad eseguire a propria cura e spese la continua manutenzione delle tubazioni per l'intera stagione estiva, in modo tale che esse siano sempre mantenute in perfetta efficienza;
    - dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si obbliga ad eseguire a propria cura e spese alla rimozione delle tubazioni installate al termine della stagione estiva, avendo anche cura di ripristinare le naturali sezioni idrauliche di deflusso a mare dei canali.



- 3. Le tubazioni autorizzate sono da considerarsi provvisorie a carattere stagionale da rimuoversi al termine della stagione balneare come fissata annualmente con ordinanza regionale.
- 4. La mancata rimozione delle stesse determinerà la condizione di occupazione non autorizzata di suolo demaniale marittimo e per questo assoggettate alle relative norme sanzionatorie previste dal Codice della Navigazione e suo Regolamento di esecuzione.
- 5. Gli uffici tecnici comunali possono valutare eventuali istanze, da parte dei concessionari, per il mantenimento per l'intero anno di parti di tubazioni installate durante la stagione estiva previa istruttoria supportata da relazione idraulica a firma di tecnico specializzato, e se ricadenti nell'Area Marina Protetta previa istruttoria con gli uffici del parco.

# Articolo 5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALAGGIO IMBARCAZIONI

- Su tutti gli arenili ed altre aree terrestri di proprietà del Demanio Marittimo Statale insistenti sul territorio comunale sono vietati l'alaggio, il varo ed il deposito anche temporaneo di imbarcazioni di qualsiasi tipo, eccezion fatta per le aree a tale scopo destinate.
- 2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono limitate alla navigazione da diporto nelle acque marittime, intesa quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro (D.L.vo 18 luglio 2005 n. 171 D.M. 29 luglio 2008 n. 146).
- 3. Nelle zone demaniali individuate nel P.D.C. quale aree di alaggio imbarcazioni, le operazioni di alaggio e varo sono consentite nell'osservanza delle seguenti disposizioni:
  - a) sono ammesse unicamente unità e imbarcazioni da diporto come definite dalle vigenti norme in materia di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri;
  - b) ogni unità o imbarcazione deve essere munita di autorizzazione rilasciata dal Servizio Demanio Marittimo del Comune di Pineto;
  - c) il numero di autorizzazione deve essere permanentemente fissato in modo ben visibile sull'unità o sull'imbarcazione con caratteri indelebili e ben visibili. L'autorizzazione deve essere conservata con cura dal proprietario ed esibita, in originale o copia autentica, a richiesta delle autorità competenti; nel caso in cui l'unità o l'imbarcazione sia coperta da telo protettivo, i dati dell'autorizzazione dovranno comunque essere ben visibili riportandoli sullo stesso;
  - d) l'alaggio ed il varo delle unità e delle imbarcazioni deve avvenire unicamente tramite gli appositi corridoi di alaggio e varo debitamente segnalati;
  - e) ogni unità e imbarcazione può essere spostata dall'area ad essa destinata unicamente per l'effettuazione di operazioni di alaggio e varo, e non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per brevi periodi) in altre zone dell'arenile. Qualora per l'alaggio ed il varo vengano utilizzati appositi carrelli od altri supporti, i medesimi al termine dell'utilizzo dovranno essere immediatamente avvicinati nello spazio destinato all'unità o all'imbarcazione, evitando di lasciarli parcheggiati su altre aree; al rientro dell'imbarcazione ed il suo posizionamento nell'area assegnata, i carrelli o altri supporti dovranno essere portati via senza possibilità di farli sostare ulteriormente sulle aree demaniali;
  - f) tutte le unità e imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione e pulizia;



- g) é vietato il deposito anche temporaneo sulle unità e sulle imbarcazioni ed al di sotto di esse di qualsiasi materiale o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l'alaggio, il varo e la navigazione;
- h) il telo di protezione, se esistente, e gli altri materiali ed attrezzature conservati a bordo delle barche (sempre comunque nel rispetto della precedente lettera g) dovranno essere debitamente fissati in modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità;
- i) nelle zone destinate ad alaggio, varo e deposito delle unità e imbarcazioni è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione straordinaria delle medesime, salvo la normale pulizia, i cui residui non dovranno essere lasciati sul posto ma immediatamente smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Per l'esecuzione di altri lavori l'unità o l'imbarcazione dovrà essere rimossa dall'arenile per essere trasportata in cantieri autorizzati:
- j) i proprietari delle unità e delle imbarcazioni sono tenuti, ciascuno per la zona di propria pertinenza, a mantenere la medesima in condizioni di pulizia e decoro, alla rimozione di eventuali rifiuti, cumuli di sabbia o terra ed altro che dovessero essere presenti;
- k) in presenza di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale intensità, che pregiudichino la sicurezza delle unità e delle imbarcazioni depositate sull'arenile, i proprietari delle medesime sono autorizzati a rimuoverle ed a depositarle temporaneamente nella più vicina area demaniale sicura, escludendosi l'utilizzo a ricovero delle aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione dunale e comprese tra il limite sud della concessione intestata alla ditta Hotel Jean Pierre ed il confine col Comune di Silvi, a condizione che ciò venga fatto in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità né il libero passaggio pedonale e veicolare ed i diritti di terzi. Le unità e le imbarcazioni dovranno poi essere ricollocate, a cura dei medesimi proprietari, nell'area ad esse destinata entro 48 ore dalla cessazione delle condizioni meteomarine sfavorevoli.
- 4. Allo scopo di censire le imbarcazioni che occupano il suolo demaniale libero e per contrastare l'occupazione non autorizzata e l'abbandono delle imbarcazioni, presso il Servizio Demanio Marittimo, a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza è istituito e tenuto aggiornato un apposito registro delle autorizzazioni rilasciate per i lotti demaniali destinati all'alaggio libero contenente tutte le informazioni circa le unità e le imbarcazioni autorizzate al deposito nelle aree demaniali destinate a tale scopo.
- 5. L'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio, su istanza dell'utente e previo versamento dei diritti comunali di istruttoria, è valida esclusivamente per il periodo fissato, e non comporta alcun diritto al rinnovo automatico; pertanto l'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento decidere eventuali variazioni alla disposizione ed alle normative di assegnazione delle aree, senza che per ciò derivi acquisizione di diritti da parte dei precedenti assegnatari.
- 6. Il titolare dell'autorizzazione deve esercitarla personalmente, ed unicamente per il deposito dell'unità o dell'imbarcazione per la quale l'autorizzazione è stata rilasciata, senza alcuna facoltà di cessione temporanea o permanente a favore di terzi, pena la revoca dell'autorizzazione.
- 7. Nel caso in cui il titolare intenda sostituire l'unità o l'imbarcazione con un'altra, purché sempre di sua proprietà, dovrà farne comunicazione, corredata della fotografia della



- nuova imbarcazione, e manterrà il diritto ad occupare la medesima area precedentemente assegnata.
- 8. E' fatto obbligo per i titolari di concessioni per alaggio imbarcazioni di istituire e mantenere aggiornato il registro di cui al comma 4 del presente articolo, da esibire a richiesta dell'autorità comunale e marittima. Il numero di autorizzazione sarà nel caso di specie composto dal numero del lotto demaniale in concessione separato da un numero progressivo (es. lotto n. 83 "Associazione Il Capanno Marino" i dati da riportare sulle imbarcazioni degli associati saranno composti dal n. 83/0001). Non sono dovute le formalità di rito dell'istanza di autorizzazione e del versamento dei diritti comunali.
- 9. La mancata istituzione del registro entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza e la mancata apposizione sulle imbarcazioni dei dati della concessione che autorizza la sosta e l'alaggio nelle aree in concessione, determineranno, oltre alla sanzione a carico del concessionario, la condizione di occupazione non autorizzata di suolo demaniale marittimo di qualunque unità e imbarcazione ove vengano rinvenute.
- 10. E' fatto obbligo per i concessionari delle aree adibite ad alaggio imbarcazioni di curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia del suolo e della fascia di libero transito fin al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere consegnati al servizio pubblico con le modalità fissate dal Comune.
- 11. Il rinvenimento su suolo demaniale marittimo non destinato ad alaggio di unità e imbarcazioni determinerà la immediata rimozione e l'assoggettamento al regime del ritrovamento di beni mobili (articoli 927, 928 e 929 del Codice Civile). Nel caso venga individuato il proprietario dell'unità o dell'imbarcazione oltre alla sanzione verranno addebitati costi per rimozione e custodia della barca per forfettarie € 500,00.
- 12. A far data dalla presente ordinanza il Servizio Comunale Demanio Marittimo provvederà in accordo con la Polizia Locale ad affiggere per 30 giorni presso le aree di alaggio e su tutte le imbarcazioni eventualmente presenti al di fuori di esse, avvisi per la rimozione di tutte le imbarcazioni non in linea con le presenti prescrizioni. Decorso il termine assegnato si procederà alla rimozione di tutte le imbarcazioni.

# Articolo 6 DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il Comune, per l'allestimento di delimitazione e dei corridoi di lancio nelle aree di alaggio imbarcazioni di sua competenza e gestione, potrà avvalersi del concorso delle locali associazioni concessionarie delle aree confinanti con quelle pubbliche anche mediante riconoscimento di un contributo a sostegno dei costi occorrenti per l'allestimento.
- 2. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, in linea con le previsioni contenute nella L.R. n. 19/2014, favorisce l'impiego di unità cinofile lungo la costa.
- 3. La presente ordinanza abroga tutte le ordinanze in vigore emanate dal Comune di Pineto le cui norme sono in contrasto con la stessa.



#### Articolo 7 SANZIONI

- 1. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi delle sotto elencate norme:
  - a. per le violazioni alle norme degli articoli 1, 2, 4 e 5 dell'ordinanza si applicano le norme degli articoli 1231, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dei D.L.vo 18 luglio 2005 n. 171 e D.M. 29 luglio 2008 n. 146;
  - b. per le violazioni alle norme di cui all'articolo 3 dell'ordinanza si applicano le norme dell'articolo 5 della Legge 14 agosto 1991 n. 281 e dell'articolo 26 della L.R. 18 dicembre 2013 n. 47;
  - c. per le violazioni in materia di abbandono di rifiuti si applicano le norme degli articoli 232-bis, 232-ter e 255, del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152;
  - d. per le violazioni in materia di mancato rispetto delle norme regolanti la gestione dei rifiuti si applica l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Pineto n. 12 del 12 maggio 2006;
  - e. per i reati commessi all'interno dell'Area Marina Protetta e a danno della stessa si applicano le norme della Legge 6 dicembre 1991 n. 394.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data emissione e resta in vigore fino all'emanazione di nuovo provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Gli ufficiali, agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Gaboli Paolo